

CAMERA ARBITRALE DELLA PROVINCIA DI MODENA

STATUTO

Approvato dalla Assemblea di soci in data 10 maggio 2017

Art. 1 - FINALITÀ'

E' costituita, sotto gli auspici della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena e presso la stessa, una Camera Arbitrale, senza scopo di lucro, con le seguenti finalità:

- a) promuovere la diffusione ed il buon ordinamento dell'arbitrato; studiare i problemi tecnici, teorici e pratici dell'arbitrato rituale ed irrituale, dell'arbitraggio, della perizia contrattuale e della conciliazione;
- b) organizzare i servizi di arbitrato rituale ed irrituale, di arbitraggio, di perizia contrattuale e di conciliazione delle controversie, sia di natura nazionale che internazionale e provvedere, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;
- c) collaborare con organismi arbitrali già esistenti, anche internazionali, e con tutte quelle organizzazioni con finalità analoghe, onde promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato come metodo di risoluzione nelle controversie;
- d) fare quanto ritenuto opportuno e necessario nell'interesse del miglioramento delle relazioni economiche attraverso la pacificazione dei rapporti, anche interpersonali, mediante componimenti amichevoli.

Chiunque può fruire dei servizi della Camera Arbitrale.

Art. 2 - SOCI

Possono essere soci:

- a) associazioni rappresentative di categorie economiche della provincia di Modena, qualunque sia la forma e la struttura dalle stesse assunte;
- b) ordini, collegi, associazioni professionali e sindacati di liberi professionisti della provincia di Modena.

In assemblea ogni socio è rappresentato dal legale rappresentate o da un suo delegato.

Art. 3 - ORGANI

Sono organi della Camera Arbitrale:

- il Presidente
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4 IL PRESIDENTE

Il Presidente della Camera Arbitrale è di diritto il Presidente in carica della Camera di Commercio I.A.A. di Modena o persona da questi espressamente delegata.

Art. 5 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena, membro di diritto, e dai soci di cui all'art. 2 lett. a) e b).

E' presidente dell'assemblea il presidente della Camera Arbitrale; in caso di assenza del presidente o del suo designato, ne svolge le funzioni il rappresentante del socio più anziano per nomina a rappresentante, o, a parità, per età.

Il segretario è scelto dal presidente dell'assemblea fra i rappresentanti dei notai o, in caso di loro assenza, fra gli altri componenti dell'assemblea stessa.

L'assemblea è convocata dal presidente almeno una volta all'anno - entro il 31 marzo - per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e in ogni altra occasione dal medesimo ritenuta opportuna.

L'assemblea dovrà inoltre essere convocata, a cura del presidente della stessa o di un membro del consiglio direttivo, quando vi sia richiesta di almeno un quinto dei soci ed alla richiesta sia unito l'ordine dei giorno.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due quinti dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice.

Per le modifiche dello statuto e del regolamento è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Ogni socio ha diritto a un voto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere inviato almeno quindici giorni liberi prima, a mezzo di comunicazione raccomandata o a mezzo pec o con ogni altro sistema di convocazione telematica che fornisca le stesse garanzie di ricezione.

L'Assemblea:

- a) determinagli indirizzi generali dell'attività della Camera arbitrale;
- b) delibera sulle modifiche dello statuto e del regolamento;
- c) delibera sull'ammontare dei contributi annuali dei soci;
- d) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo;
- e) delibera sull'ammissione e, in secondo grado, sull'esclusione dei soci e sul diniego di rinnovo dell'iscrizione;
- f) nomina il collegio dei revisori;
- g) delibera sullo scioglimento della Camera.

Alle riunioni dell'Assemblea può partecipare senza diritto di voto il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A di Modena.

Art. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto di cinque membri, i cui due eletti dai rappresentanti dei soci di cui alla lett. a) del precedente art. 2 tra essi stessi e due, parimenti, dai rappresentanti dei soci di cui alla lett. b) e il Presidente della Camera Arbitrale .

I consiglieri durano in carica tre anni.

Non può essere nominato consigliere l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri del Consiglio potranno essere rieletti alla scadenza del loro mandato.

I consiglieri che, per qualsivoglia motivo, vengano a mancare, saranno sostituiti con il medesimo criterio di cui al comma primo del presente articolo.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza degli altri.

Il presidente del Consiglio direttivo è il Presidente della Camera Arbitrale all'interno del Consiglio viene eletto un vicepresidente in rappresentanza di entrambe le categorie di soci, nonché un segretario.

Il Consiglio si riunisce per convocazione del presidente o del segretario o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere inviato con comunicazione raccomandata, a mezzo pec o con ogni altro sistema di convocazione telematica che fornisca le stesse garanzie di ricezione almeno otto giorni liberi prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il Consiglio dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessari al conseguimento delle finalità della Camera arbitrale che non siano propri dell'Assemblea, in particolare:

- sceglie gli arbitri, gli arbitratoti, i periti e i conciliatori per le singole controversie secondo le modalità di regolamento;
- delibera sulle domande di iscrizione all'elenco degli arbitri mantendendolo aggiornato;
- predisporre i bilanci;
- propone l'ammontare dei contributi annuali;
- stabilisce l'ammontare delle tariffe dei servizi;
- provvede all'interpretazione delle clausole compromissorie inserite nei contratti e negli atti ;

- esprime pareri in ordine a questioni sottoposte dagli utenti.

Il membro del Consiglio che non partecipa a quattro sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade di diritto.

Il segretario del Consiglio redige i verbali delle sedute.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare senza diritto di voto il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A di Modena.

Art. 7 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Hanno funzioni di controllo della contabilità, dei bilanci e di accertamento della consistenza di cassa.

I revisori durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Art. 8- RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della Camera arbitrale è attribuita al presidente della Camera Arbitrale, e in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente del Consiglio direttivo più anziano di età o, in mancanza o impedimento di quest'ultimo, all'altro vicepresidente.

Art. 9 - AMMISSIONE E DIMISSIONI DEI SOCI

L'ammissione del socio è deliberata a maggioranza semplice dell'assemblea.

Il socio non avrà diritto di recedere prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ammissione.

La dichiarazione di recesso deve essere notificata con comunicazione raccomandata alla segreteria del Consiglio con un preavviso di sei mesi.

Il socio receduto dovrà comunque provvedere al versamento dei contributi di cui al successivo art. 9 anche per l'anno in corso.

Il socio, anche se rappresentato in Consiglio, può essere sospeso, ed anche escluso per gravi motivi su delibera del Consiglio, in qualsiasi momento. Contro tale delibera il socio ha facoltà di ricorso all'Assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera stessa.

Art. 10 - CONTRIBUTI

I soci sono tenuti a versare entro il mese di aprile di ciascun anno i contributi stabiliti dall'Assemblea.

Costituiscono, altresì, introiti della Camera arbitrale i proventi delle attività e qualunque altro provento che, comunque, pervenisse alla Camera arbitrale.

Art. 11 - BILANCIO

I bilanci devono essere predisposti dal Consiglio e depositati presso la segreteria della Camera, previo controllo dei revisori, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio.

L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 12 – SEGRETERIA

La Camera di commercio organizza e cura presso la propria sede l'ufficio di segreteria, fornendo i mezzi necessari per il suo funzionamento e provvedendo altresì alla nomina di un segretario, anche con mansioni di tesoriere, della Camera arbitrale.

Art. 13 - DURATA

La Camera arbitrale è costituita a tempo indeterminato.

Essa si scioglie:

- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- per deliberazione, con voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

In caso di scioglimento ogni eventuale attività residua sarà devoluta alla Camera di commercio o secondo le destinazioni da questa indicate.

Art. 14 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I componenti degli organi della Camera Arbitrale ed il personale che svolge le funzioni di Segretaria sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia relativa ai procedimenti arbitrali ad eccezione della diffusione di dati anonimi ai soli fini didattici e statistici.